

**CONVENZIONE TRA L' UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO E L'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI PALERMO "PAOLO GIACCONE" RELATIVA ALLA SORVEGLIANZA SANITARIA DEI DIPENDENTI DELL'ATENEO DI CUI ALL'ART. 41 DEL D. LGS. N. 81/2008 E DEL D. M. N. 363 del 5/8/98.**

L'anno duemiladiciassette, il giorno 15 del mese di Marzo, in Palermo, sede del Rettorato dell'Università degli Studi di Palermo, sita in piazza Marina n. 61

**TRA**

L'Università degli Studi di Palermo (di seguito denominata, per brevità, "Università") codice fiscale 80023730825, nella persona del Magnifico Rettore *pro tempore* Prof. Fabrizio Micari, nato a Palermo il 14/02/1963, nella sua qualità di rappresentante legale, domiciliato per la carica presso la sede dell'Università medesima sita in Palermo in Piazza Marina n. 61,

**E**

L'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" (in prosieguo denominata, per brevità, "AOUP") C.F. e P.I. 00748930153, nella persona del Commissario Straordinario *pro tempore* Dott. Fabrizio De Nicola, nato a Palermo il 26 Aprile del 1957, nella sua qualità di rappresentante legale dell'AOUP, domiciliato per la carica in Palermo in Via del Vespro 129;

**PREMESSO**

- che l'Università, ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 81/2008 ha l'obbligo di procedere alla nomina del Medico Competente;
- che l'AOUP è dotata di autonoma soggettività giuridica ed economico- finanziaria e che ai sensi dell'art. 49 dello Statuto dell'Università si configura quale ente strumentale dell'Università degli Studi di Palermo;
- che è nell'interesse generale dell'Università, per assicurare un adeguato adempimento dei propri obblighi, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, utilizzare competenze pubbliche e, in particolare, universitarie;
- che l'AOUP dispone di competenze professionali e strutture idonee a garantire l'attività di sorveglianza sanitaria;
- che con D.R. n. 3939/2015 è stato emanato il Regolamento per la Sicurezza attuativo delle disposizioni previste dal D. Lgs. n. 81/2008 per la Tutela della Salute e della Sicurezza dei Lavoratori e per l'organizzazione della Prevenzione e Protezione nelle Strutture dell'Università degli Studi di Palermo;
- che in data 29.10.2015 è stato sottoscritto tra l'Università e l'AOUP un Accordo per la concessione in uso di beni immobili e un Accordo in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro che qui si intendono integralmente richiamati;

**TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:**

Art. 1 – L'Università si avvale dell'AOUP per l'attività di sorveglianza sanitaria, di cui all'art. 41 del D. Lgs. n.81/2008, nei riguardi dei propri lavoratori che prestano servizio presso strutture universitarie diverse da quelle ricomprese nell'organizzazione dell'AOUP e coloro che prestano

attività presso strutture della Scuola di Medicina e Chirurgia non cedute in uso all'AOUP in virtù del citato Accordo del 29.10.2015;

Art. 2 - L'AOUP rende la propria collaborazione all'Università per le attività di cui al precedente comma mettendo a disposizione il personale medico specialista in possesso dei requisiti previsti dall'art. 38 del D. Lgs. 81/2008. I suddetti medici specialisti, individuati dall'AOUP in un numero adeguato alle esigenze dell'Ateneo e, comunque, non inferiore a tre unità, saranno nominati dal Rettore, quale Datore di lavoro dell'Università.

Art. 3 - Per le attività oggetto della presente Convenzione l'Università riconosce all'AOUP un corrispettivo onnicomprensivo di € 50,00 (euro cinquanta/00), per ogni lavoratore sottoposto a visita, secondo i protocolli sanitari predisposti dai Medici Competenti e trasmessi al Datore di lavoro ed al Servizio di Prevenzione e Protezione d'Ateneo ed al Settore di Medicina del Lavoro e di Radioprotezione di Ateneo.

Detto compenso si intende onnicomprensivo di tutte le prestazioni previste dalla presente Convenzione per ogni lavoratore avviato alla sorveglianza sanitaria, e, in particolare visite mediche ed accertamenti specialistici contemplati per l'attività di sorveglianza sanitaria (ad esempio: esame spirometrico, esame emocromocitometrico, GOT, GPT, creatininemia, controllo del visus) e/o comunque necessari per l'espressione del giudizio di idoneità (come presenza di particolari rischi evidenziati nel Documento di valutazione dei rischi e/o valutazione di particolari situazioni cliniche emerse in corso di visita), nonché le attività di cui all'art. 25 del D. Lgs. 81/08.

Art. 4 - I Medici Competenti da incaricare per la sorveglianza sanitaria, sono individuati dal Direttore Generale dell'AOUP entro 15 giorni dalla stipula della presente Convenzione.

Art. 5 - L'AOUP accetta e si impegna ad effettuare le attività di cui all'art. 1 nel rispetto della normativa vigente in materia di sorveglianza sanitaria nonché in collaborazione con il Datore di lavoro dell'Università e con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di Ateneo.

Art. 6 - L'elenco dei lavoratori da avviare a sorveglianza sanitaria, corredato dalle indicazioni relative ai rischi specifici cui sono esposti, viene predisposto dal Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Ateneo in raccordo con il Settore di Medicina del Lavoro e di Radioprotezione di Ateneo e trasmesso ai Medici Competenti con cadenza quadrimestrale.

Art. 7 - Il Medico Competente trasmetterà al dipendente, nel rispetto della normativa sulla privacy, gli esiti degli accertamenti effettuati ed il giudizio di idoneità con le eventuali prescrizioni e/o limitazioni.

Il giudizio di idoneità deve essere trasmesso, altresì, al Responsabile della Struttura di appartenenza del lavoratore ed al Settore di Medicina del Lavoro e di Radioprotezione di Ateneo.

Art. 8 - Il pagamento delle avvenute prestazioni di sorveglianza sanitaria, verrà curato dal Settore di Medicina del Lavoro e di Radioprotezione di Ateneo, che provvederà alla liquidazione delle somme dovute, a seguito della presentazione di fatturazione da parte dell'AOUP.

Art. 9 - La presente Convenzione avrà la durata di anni tre a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere modificata o risolta prima della scadenza fissata ove subentrino nuove disposizioni legislative in materia incompatibili con la Convenzione medesima.

Art. 10 - Per quanto non previsto dalla presente Convenzione si rinvia alle leggi, ai regolamenti vigenti in materia ed al Regolamento d'Ateneo citato in premessa.

Ai sensi della legge 196/03 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 33, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2008, i dati raccolti ed utilizzati per l'attività del servizio di sorveglianza sanitaria non devono in alcun modo essere divulgati né visionati da soggetti diversi dal Datore di lavoro dell'Università e dalle altre figure dell'Amministrazione Universitaria espressamente individuate, direttamente responsabili od operanti in servizi attinenti alla sicurezza.

Tutta la documentazione e le informazioni di cui le parti verranno in possesso durante l'esecuzione delle attività oggetto del presente atto sono considerate di assoluta riservatezza.

Art. 11 - Per ogni eventuale controversia è competente il foro di Palermo

Art. 12 - Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso. In tale ipotesi i relativi oneri sono a carico della parte interessata alla registrazione.

Palermo, 15. 03. 2017

AOUP "Paolo Giaccone"  
Il Commissario Straordinario  
Dott. Fabrizio De Nicola

Università degli Studi di Palermo  
Il Rettore  
Prof. Fabrizio Micari